

Edizione di venerdì 20 Novembre 2020

CASI OPERATIVI

Violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino: definizione agevolata e sospensione della licenza

di **EVOLUTION**

IVA

Locazioni Brevi: quando è necessaria la partita Iva?

di **Roberto Curcu**

AGEVOLAZIONI

Incentivi alla digital transformation: domande dal 15 dicembre

di **Debora Reverberi**

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – VI° parte

di **Francesca Dal Porto**

CONTENZIOSO

Notifica valida anche se non risulta la relazione con il destinatario

di **Gioacchino De Pasquale**

CASI OPERATIVI

Violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino: definizione agevolata e sospensione della licenza

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In caso di recidiva, la definizione agevolata della controversia derivante dalla violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale impedisce l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza?

L'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997 punisce la mancata o infedele emissione di scontrini fiscali, ricevute fiscali o documenti di trasporto, prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta corrispondente al corrispettivo non documentato, con un minimo di 500 euro per ciascuna violazione.

Nella ipotesi in cui si abbiano più violazioni concernenti il mancato o irregolare rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, la sanzione irrogabile deve essere calcolata tenendo conto delle regole del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1999, così come precisato con la circolare 23/1999.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Locazioni Brevi: quando è necessaria la partita Iva?

di Roberto Curcu

DIGITAL Seminario di specializzazione
GLI ADEMPIMENTI PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Scopri di più >

Circa tre anni fa il legislatore, con **D.L. 50/2017**, estese il regime della cedolare secca alle **locazioni brevi**, consentendo a coloro che affittavano i propri immobili abitativi, per **periodi inferiori ai 30 giorni**, di godere della tassazione del reddito in **misura agevolata** del 22%, anziché far concorrere il reddito degli immobili alla formazione di quello complessivo, con conseguente tassazione ad aliquota marginale.

La norma, peraltro, ha permesso di accedere al regime delle locazioni brevi anche nel caso in cui il locatore presta il servizio di pulizia dei locali e fornisca la biancheria al cliente, ed anche qualora le locazioni siano intermediate da portali telematici.

Condizione per l'applicazione della cedolare secca è che l'esercizio dell'attività di locazione non rientri nell'ambito di una attività imprenditoriale, poiché, in tale caso, l'attività deve essere dichiarata come reddito di impresa, con conseguente **esclusione** della possibilità di usufruire della **cedolare secca**, ma, al limite del regime forfettario.

Quando, ai fini reddituali, una attività di locazione può considerarsi svolta in via imprenditoriale?

Nel **2017** il Ministero delle Finanze avrebbe dovuto/potuto stabilire, con **decreto**, dei criteri in base ai quali l'attività poteva presumersi svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'[articolo 2082 cod. civ.](#) e con la disciplina sui **redditi di impresa**, avuto anche riguardo al **numero delle unità immobiliari locate** e alla durata delle locazioni in un anno solare. **Tale decreto non è mai stato emanato**.

Negli ultimi anni, ante Covid-19, la **locazione breve**, soprattutto nelle zone turistiche e nelle città d'arte, ha avuto un gran successo: immobili quasi sempre pieni, redditi conseguiti elevati, una certa capacità di organizzare dei servizi complementari (cambio biancheria, gestione dei clienti al loro arrivo e alla loro partenza, pulizie, aggiornamenti dei profili *social* ecc...). Una **attività che è, di fatto, in tutto e per tutto in concorrenza con quella prestata dalle strutture**

recettive, le quali addebitano ai loro clienti l'Iva con l'aliquota del 10%.

Ora, con l'articolo 99 della Bozza di Legge di Bilancio del 16 novembre viene previsto che il regime della cedolare secca “è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta”.

Chiaramente, ad oggi non è possibile sapere se la norma entrerà mai in vigore, visto che sembra emergere un po' di confusione a livello di organi legislativi: tale norma manca infatti nella **bozza del 13 novembre** della Legge di Bilancio, ed anche nella **legge di conversione del “Decreto Agosto”**, era stata inserita e poi **stralciata**.

Se la cedolare secca per i possessori di 5 appartamenti sarà ancora possibile nel 2021, ad oggi non è dato sapere, ma maggiori certezze le abbiamo riguardo all'aspetto Iva: **la norma riguarda solo il regime della cedolare secca, non disciplina infatti l'aspetto Iva, e non potrebbe nemmeno farlo.**

L'Iva (fortunatamente) è una **imposta comunitaria armonizzata**, e come tale è meno soggetta a mutamenti che sono dovuti alle **logiche tipiche del legislatore italiano**. Nonostante il concetto di attività di impresa delineato dall'[articolo 4 del Decreto Iva](#) appaia simile a quello dell'[articolo 55 Tuir](#), le cose stanno in maniera completamente diversa.

Innanzitutto, appare “bizantino” che il **Decreto Iva** faccia distinzione tra **esercenti attività di impresa ed esercenti arti e professioni**: queste sono cose che appassionano gli studiosi del diritto commerciale/fallimentare, non certo i redattori e gli interpreti della normativa Iva (quella comunitaria), per la quale esiste il concetto di **“soggetto passivo”**, che è **colui che esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati**.

La norma ([articolo 9 Direttiva 112/2006](#)) prevede altresì che **“si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”**.

Anche qualora la norma o l'Agenzia delle Entrate con interpretazione “novativa” ritenessero che il concetto ivi indicato abbia valenza ai fini Iva, la stessa non avrebbe efficacia. Dimostrazione di ciò ne è data dalla presente bozza di Legge di bilancio, dove lo Stato italiano prevede l'assoggettamento ad Iva di certe operazioni fatte dagli **enti non commerciali verso i propri associati**, in quanto a seguito della esclusione prevista dalla norma precedente, la **Commissione Europea aveva aperto una procedura di infrazione**.

Ciò premesso, a livello comunitario, le società commerciali che gestiscono in modo passivo (come dei privati “cassettisti”) **ingenti patrimoni finanziari** investiti in titoli azionari non sono considerati soggetti passivi Iva, mentre lo sono, ad esempio:

- i soggetti che locano a terzi il camper che utilizzano anche in proprio,

- coloro che organizziamo una vendita di legname in più lotti a seguito di una distruzione del bosco dovuta ad una tempesta,
- coloro che cedono l'energia elettrica prodotta dal loro impianto fotovoltaico, indipendentemente dalla quantità ceduta e da quella riacquistata.

In sostanza, per l'assoggettamento ad Iva, va verificato se l'attività posta in essere sia esercitata allo scopo di realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità, e tale cosa si evince dalle modalità di svolgimento della stessa attività, cioè se si è operato con i mezzi tipici di un operatore economico o di un soggetto che intende solo sfruttare passivamente la proprietà del bene.

Sulla base di tali premesse, è evidente che, **applicando la normativa Iva in modo corretto**, si potrebbe avere, in futuro, **ad esempio un soggetto con meno di quattro appartamenti che, per le modalità di svolgimento dell'attività, potrà applicare la cedolare secca, ma dovrà essere considerato soggetto passivo Iva.**

AGEVOLAZIONI

Incentivi alla digital transformation: domande dal 15 dicembre

di Debora Reverberi

OneDay Master

VALUTAZIONE D'AZIENDA: L'IMPATTO DEI PIV E LA PREDISPOSIZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

A partire dalle ore 12.00 del 15.12.2020 potranno essere presentate **le domande di accesso alle agevolazioni *digital transformation***, concesse mediante una procedura valutativa a sportello sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Gli incentivi a sostegno della realizzazione di **progetti di trasformazione tecnologica e digitale** (c.d. **“digital transformation”**) **dei processi produttivi nelle Pmi**, mediante l'implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0 e di soluzioni tecnologiche digitali di filiera, sono stati introdotti dall'[articolo 29, commi 5-8, D.L. 34/2019](#) (c.d. Decreto Crescita) e disciplinati dal **decreto direttoriale del 09.06.2020**.

Il successivo **decreto direttoriale del 01.10.2020** definisce:

- **i termini e le modalità di presentazione** delle domande di agevolazione;
- **i criteri di valutazione** dei progetti, punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità;
- **i criteri per la determinazione e la rendicontazione** delle attività e dei costi ammissibili.

Ambito applicativo soggettivo

L'agevolazione si rivolge espressamente alle **Pmi**, in possesso di tutti i requisiti dell'articolo 4 del decreto direttoriale 09.06.2020, **che, in particolare, abbiano conseguito ricavi delle vendite e prestazioni dell'ultimo bilancio approvato e depositato pari ad almeno 100.000,00 euro ed operanti nei seguenti settori**, il cui elenco analitico è riportato all'allegato 1:

- **settore manifatturiero;**
- **settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;**
- **settore turistico** per le imprese impegnate nella **digitalizzazione della fruizione dei**

beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;

- **settore commercio.**

Sono ammessi anche progetti proposti congiuntamente da più soggetti entro un numero massimo di 10, mediante il ricorso allo strumento **del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato.**

Ambito applicativo oggettivo

L'incentivo premia i **progetti diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi** mediante l'implementazione di almeno una delle seguenti due tipologie di **tecnologie**, il cui elenco analitico è riportato all'**allegato 2** del decreto direttoriale 09.06.2020:

- **tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0;**
- **tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.**

Tecnologie abilitanti 4.0

- *Advanced manufacturing solutions*
- *Additive manufacturing*
- Realtà aumentata
- *Simulation* (sistemi cyberfisici)
- Integrazione orizzontale e verticale
- *Industrial internet*
- *Cloud*
- *Cybersecurity*
- *Big Data and Analytics*

Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera

- Ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori

tecnologiche di filiera

- Implementazione di *software*
- Utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio
- Utilizzo di altre tecnologie, quali:

Sistemi di e-commerce

Sistemi di pagamento mobile e via internet

Fintech

Sistemi elettronici per lo scambio di dati

Geolocalizzazione

Tecnologie per l'in-store customer experience

System integration applicata all'automazione dei processi

Blockchain

Intelligenza artificiale

IoT

Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare **una sola domanda di accesso** alle agevolazioni **che può riguardare in alternativa**:

- **un progetto di innovazione di processo o dell'organizzazione**, alle condizioni specificate al Capo II del decreto direttoriale 09.06.2020;

ovvero

- **un progetto di investimento**, alle condizioni specificate al Capo III del decreto direttoriale 09.06.2020.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, **i progetti devono soddisfare le seguenti caratteristiche**:

- essere realizzati nell'ambito di **una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale**;
- prevedere un **importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00**;
- essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni**;
- essere **ultimati non oltre il termine di 18 mesi** decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- **in caso di progetti congiunti** prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.

Le spese ammissibili

Le spese ammissibili sono differenziate **in relazione alla tipologia di progetto**.

Sono ammissibili ai progetti di **innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione** le seguenti spese:

- **spese del personale** dipendente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto ed escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- **spese per strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- **spese per servizi di consulenza** e altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del *know-how*;

- **spese generali supplementari e altri costi di esercizio**, compresi i **costi dei materiali**, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Sono ammissibili ai **progetti di investimento** le seguenti spese:

- **spese per immobilizzazioni materiali**, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa;
- **spese per immobilizzazioni immateriali** necessarie alle finalità del progetto agevolato;
- **costi per servizi di consulenza specialistica** strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella **misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili**;
- **costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni di cloud computing, dei programmi informatici** ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
- **costi per i servizi resi dal soggetto promotore capofila**, in caso di progetti proposti congiuntamente da più imprese, nella **misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili**.

Le agevolazioni concedibili

Le agevolazioni alla *digital transformation* sono concesse **sulla base di una percentuale delle spese ammissibili pari al 50%** così articolata:

- **10% sotto forma di contributo diretto alla spesa per progetti di innovazione di processo o dell'organizzazione e di contributo in conto capitale per progetti di investimento;**
- **40% sotto forma di finanziamento agevolato.**

Gli incentivi sono concessi nel rispetto delle seguenti **condizioni e limiti**:

- **per i progetti di innovazione di processo o dell'organizzazione** alle condizioni ed entro le intensità massime di aiuto previste per gli “aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione” dall’[articolo 29 Regolamento UE 651/2014](#);
- **per i progetti di investimento** nei limiti e secondo i massimali stabiliti per gli “aiuti de minimis” dal [Regolamento UE 1407/2013](#).

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – VI° parte

di **Francesca Dal Porto**

DIGITAL Seminario di specializzazione
**ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO
E CONTINUITÀ AZIENDALE**
[Scopri di più >](#)

Con il **D.Lgs. 147/2020** sono state apportate una serie di modifiche al Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza. Nel [precedente contributo](#) ci si è soffermati sulle principali novità in materia di liquidazione giudiziale; con il presente si prosegue nella disamina partendo dagli interventi apportati alla **disciplina della liquidazione controllata**.

L'[articolo 268 CCII](#) disciplina l'ultima procedura a disposizione del **sovraindebitato**: la **liquidazione controllata dei propri beni**. Trattasi di una procedura avviata dallo stesso debitore che si trova in stato di sovradebitamento, con **richiesta al Tribunale competente**. Il **comma 2** prevede che la domanda possa essere presentata anche da un creditore (anche in pendenza di procedure esecutive individuali) e dal P.M., quando riguarda un **imprenditore**.

Con il **Correttivo al Codice**, di cui al **D.Lgs. 147/2020**, l'articolo è stato **interamente riscritto**: in primo luogo, è stato previsto che l'istanza possa essere **formulata dai creditori o dal PM**, solo quando il debitore si trovi in **stato di insolvenza e non anche in stato di crisi**.

È inoltre stato previsto che **non si faccia luogo all'apertura della liquidazione controllata**, quando l'ammontare dei **debiti** scaduti e non pagati sia **inferiore a 20.000 euro**. La *ratio* della disposizione è chiara: su vuole evitare di aprire una procedura concorsuale, con i costi che ne derivano, **senza che vi sia alcuna utilità per i creditori**.

Infine, con il correttivo è stato previsto che, quando la domanda è presentata da un creditore, nei confronti di un debitore persona fisica, **non si fa luogo all'apertura della liquidazione se l'OCC**, su richiesta del debitore, **attesta che non è possibile acquisire attivo** da distribuire ai creditori (neanche facendo ricorso ad azioni giudiziarie).

All'**articolo 270, comma 1, D.Lgs.14/2019**, il correttivo è intervenuto precisando che la sentenza di apertura della liquidazione controllata **produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili**.

Con il correttivo è stata prevista, all'[articolo 173 CCII](#), anche la **possibilità di presentare domande tardive**, fino a quando **non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo**, a condizione che l'istante provi che il **ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile** e che **trasmetta la domanda al liquidatore**, non oltre sessanta giorni dal momento in cui **è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo**.

È stabilito che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolga nelle stesse forme di cui ai **commi da 1 a 6** dell'[articolo 273 CCII](#).

Se la **domanda tardiva** è manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende avvalersi, **il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda**.

Per quanto riguarda il **procedimento della esdebitazione nella liquidazione controllata**, il correttivo, intervenendo sull'[articolo 282 D.Lgs. 14/2019](#), ha aggiunto, al **comma 1**, la previsione secondo la quale il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è **pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia**.

Il comma 2 dell'[articolo 282 CCII](#) è stato sostituito dal seguente: “**2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**”.

È stato, infine, riscritto il **comma 3** dell'[articolo 282 CCII](#), prevedendo che, alla data di chiusura della procedura di liquidazione controllata o decorsi tre anni dalla sua apertura, il Tribunale, **ove ritenga che non ricorrono le condizioni di meritevolezza** per pronunciare l'**esdebitazione**, debba **dichiararlo con decreto**. In questo modo, si mira ad evitare una situazione di incertezza.

L'[articolo 283 CCII](#) è stato modificato nella rubrica, che diventa “**Esdebitazione del sovradebitato incapiente**”. Al **comma 1**, al fine di evitare incertezze interpretative, è stato precisato che la soglia minima di **capacità di soddisfacimento**, al di sotto della quale è possibile accedere all'esdebitazione, è riferita all'**ammontare complessivo dei crediti**.

Per quanto riguarda, infine, le **disposizioni relative ai gruppi di imprese**, il correttivo interviene sull'[articolo 284 CCII](#), in particolare in materia di contenuti del piano e della figura del professionista indipendente, che è chiamato ad attestare:

- a) la **veridicità** dei dati aziendali;
- b) la **fattibilità** del piano o dei piani;
- c) le **ragioni di maggiore convenienza**, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, **della scelta di presentare un piano unitario** ovvero piani reciprocamente

collegati e interferenti invece di un **piano autonomo per ciascuna impresa**;

d) la **quantificazione del beneficio stimato** per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del **comma 4**.

L'attestazione contiene anche **informazioni analitiche, complete e aggiornate** sulla struttura del gruppo e sui **vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese**.

Nell'[articolo 285 CCII](#) è stato riformulato il **comma 5**, precisando che il pregiudizio che i soci possono far valere, attraverso l'**opposizione all'omologazione del concordato di gruppo**, è quello arrecato alla redditività e al valore della **partecipazione sociale**.

Nell'[articolo 286 CCII](#) è stato introdotto infine un **nuovo comma sulla base del quale il Tribunale**, con il decreto di omologazione, **nomina un comitato dei creditori** per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un **unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese**.

CONTENZIOSO

Notifica valida anche se non risulta la relazione con il destinatario

di Gioacchino De Pasquale

Seminario di specializzazione

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. **26336 depositata ieri, 19 novembre**, ha ribadito, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di **notificazione di un atto processuale**, che ove l'atto sia stato consegnato all'indirizzo del destinatario, la **consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, non rilevando che nell'avviso non sia indicata la qualità del consegnatario**.

Nel caso di specie, la CTR aveva **dichiarato inammissibile** l'appello dell'Agenzia delle entrate inviato con **raccomandata e consegnata al terzo, senza alcuna indicazione e specificazione della sua "qualità"**, in particolare se persona di famiglia, ovvero addetta alla casa o alla portineria.

La CTR aveva dichiarato **l'appello inammissibile** in mancanza di dette indicazioni, **non essendo certo che l'atto notificato via posta fosse effettivamente entrato nella sfera di conoscenza legale del destinatario**.

Di diverso avviso l'Amministrazione Finanziaria, che ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che **la notifica per posta deve seguire regole diverse da quelle effettuate dall'ufficiale giudiziario, non richiedendo l'espressa indicazione della qualità del destinatario**.

In relazione a tale fattispecie, si rileva, come sottolineato dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, **che nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame tramite spedizione diretta a mezzo piego raccomandato**, e non tramite l'ufficiale giudiziario, le indicazioni che debbono risultare **dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione**, quando l'atto sia consegnato a **persona diversa dal destinatario**, sono non già quelle di cui all'**articolo 139 c.p.c.**, ma quelle prescritte dal **regolamento postale per la raccomandata ordinaria**.

In linea con tale previsione, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha avallato la tesi dell'Amministrazione Finanziaria, **specificando la legittimità dell'avviso di ricevimento**

consegnato al domicilio del destinatario e sottoscritto da persona ivi rinvenuta.

In sostanza, la Suprema Corte ha espresso il consolidato principio (cfr. [Cass. n. 19795/2018](#) e [n. 1906/2008](#) e, in relazione alla cartella di pagamento, [Cass. n. 16488/2016](#) e [n. 30393/2018](#)) secondo il quale **non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto**, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo **querela di falso**, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.